



**Studio Chirico**  
Commercialisti Associati

## **CIRCOLARE INFORMATIVA MARZO N. 3/2024**

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti scadenti dal 16 marzo al 15 aprile 2024.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

### **Versamenti Iva mensili**

Scade il 18 marzo il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio (codice tributo 6002).

### **Versamento saldo Iva annuale**

Scade il 18 marzo il termine per il versamento dell'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2023 (codice tributo 6099).

Il versamento può essere effettuato anche entro la scadenza prevista per le imposte derivanti dal Modello Redditi, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 18 marzo.

### **Versamento dei contributi Inps**

Scade il 18 marzo il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro il 18 marzo i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di febbraio.

### **Tassa annuale vidimazione libri sociali**

Scade il 18 marzo il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali (codice tributo 7085).

La misura dell'imposta è pari a € 309,87; qualora l'entità del capitale sociale esistente all'1 gennaio 2024 sia superiore a € 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di € 516,46.

### **Certificazione Unica**

Scade il 18 marzo il termine per l'invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa ai redditi 2023 e per la consegna della certificazione ai percettori.

### **Cupe**

Il 18 marzo è l'ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2023 dalle società di capitali.

### **Presentazione elenchi Intrastat mensili**

Scade il 25 marzo, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

### **Presentazione del modello Uniemens Individuale**

Scade il 2 aprile il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

### **Credito di imposta spese di pubblicità**

Scade il 2 aprile il termine per l'invio telematico della prenotazione dell'agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2024.

### **Comunicazione opzioni articolo 121, D.L. 34/2020 per interventi edilizi**

Il 4 aprile è l'ultimo giorno utile per la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle spese sostenute nel 2023 oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

### **Comunicazione spese sostenute sulle parti comuni degli edifici condominiali**

Il 4 aprile scade il termine per la comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate da parte degli amministratori di condominio delle spese sostenute nel 2023 sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 7 marzo 2024

## IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. 13/2024 è stata data attuazione alla Legge delega per la Riforma fiscale (L. 111/2023) in materia di accertamento tributario, nel cui ambito è ricompresa l'introduzione del concordato preventivo biennale.

Il primo biennio interessato dalla proposta è il 2024-2025, ma è già previsto il rinnovo della proposta per il biennio successivo in presenza dei relativi requisiti.

Sul fronte temporale, due sono le date che devono essere evidenziate:

- entro il 1° aprile di ogni anno (15 giugno per il periodo d'imposta 2024 ed entro il 15 aprile per l'anno 2025) l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, appositi programmi per l'acquisizione dei dati necessari per la formulazione della proposta di concordato.

Con apposito provvedimento direttoriale saranno individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione Finanziaria;

- entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (entro il 15 ottobre per l'anno 2024) il contribuente può aderire alla proposta di concordato.

### Elaborazione della proposta di concordato

La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle Entrate sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

Dal contenuto delle disposizioni del D. Lgs. 13/2024 sembra evidente la centralità dei dati Isa di ciascun contribuente, nonché dei dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria.

Con provvedimento del 28 febbraio 2024, n. 68629, sono stati approvati i modelli Isa all'interno dei quali è stato inserito il quadro P per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo per il biennio 2024-2025.

Con provvedimento del 28 febbraio 2024, n. 68718, sono state approvate inoltre le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale e della relativa accettazione, da dichiarare con i modelli Redditi 2024.

### Soggetti interessati

Possono accedere al concordato preventivo biennale le seguenti categorie di contribuenti:

- esercenti attività d'impresa o arti e professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), a tale scopo è necessaria l'effettiva applicazione degli Isa;
- persone fisiche che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.

Per quest'ultima categoria di soggetti, il concordato è introdotto in via sperimentale solo per l'anno 2024.

Per entrambe le categorie di soggetti, per l'accesso al concordato preventivo è richiesta, per il periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (e, quindi, per il 2023) l'assenza di debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro, fermo restando che non concorrono a tale limite i debiti oggetto di rateazione o sospensione.

## Cause di esclusione

Non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del concordato (anni 2021-2022-2023), laddove vi sia l'obbligo di presentazione;
- condanna per uno dei reati previsti dal D.L.gs. 74/2000, o di cui all'articolo 2621, cod. civ., o di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter*, c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2021-2022-2023).

Per i contribuenti in regime forfettario, si prevede un'ulteriore causa di esclusione: inizio dell'attività nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta (2023).

## Effetti dell'accettazione della proposta

I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato (2024 e 2025).

Per i soggetti trasparenti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir, l'accettazione impegna anche i soci o gli associati.

L'Agenzia delle Entrate provvede al controllo automatizzato di cui all'articolo 35-*bis* DPR 600/73 per le somme non versate, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.

## Adempimenti

Nei periodi d'imposta oggetti di concordato, restano fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, nonché quelli di comunicazione dei dati Isa.

Per i contribuenti forfettari, restano fermi gli obblighi già previsti dalle disposizioni ordinarie per il regime in questione.

## Redditi e valore della produzione oggetto di concordato

I redditi proposti dall'Amministrazione Finanziaria e oggetto di concordato sono individuati e determinati in modo differente a seconda della categoria di appartenenza.

In particolare:

- il reddito di lavoro autonomo è determinato secondo le regole previste nell'articolo 54 Tuir senza tener conto di plusvalenze, minusvalenze e redditi di partecipazione;
- il reddito d'impresa è individuato ai sensi degli articoli 56 e 66 Tuir, a seconda del regime contabile adottato, e non tiene conto di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze (attive e passive), nonché dei redditi di partecipazione;
- il reddito dei contribuenti forfettari è determinato secondo le regole previste per il regime stesso.

Per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo, il reddito concordato deve essere rettificato della sommatoria algebrica delle plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze (attive e passive), fermo restando un reddito minimo di 2.000 euro.

In presenza di perdite fiscali riferite a periodi d'imposta precedenti a quelli oggetto di concordato, le stesse riducono il reddito concordato (fermo restando il predetto limite di 2.000 euro).

Ai fini Irap, fermi restando i casi di esclusione da tale tributo (imprese individuali e lavoratori autonomi individuali), il valore della produzione concordato è determinato secondo le regole stabilite dal

D. Lgs. 446/1997, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze (attive e passive), la cui somma algebrica determina una variazione del reddito concordato, fermo restando il limite minimo di 2.000 euro.

Poiché l'adesione al concordato preventivo riguarda solamente le imposte dirette e l'Irap, è stabilito che l'adesione non produce affetti ai fini Iva, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

### **Rilevanza delle basi imponibili concordate**

L'accettazione della proposta di concordato comporta che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta nei periodi oggetto di concordato (2024 e 2025), non assumono rilievo per la determinazione dell'Irpef, Ires e Irap, nonché dei contributi obbligatori.

Per questi ultimi, tuttavia, è prevista la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

È stabilito che, in presenza di circostanze eccezionali, da individuare con Decreto Mef, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, quest'ultimo cessa i suoi effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica la predetta differenza.

È altresì previsto che per i contribuenti che accettano la proposta di concordato sono attribuiti i benefici premiali Isa di cui all'articolo 9-bis, D.L. 50/2017.

### **Determinazione degli acconti**

Nei periodi d'imposta di applicazione del concordato è previsto che gli acconti per le imposte sui redditi e per l'Irap siano calcolati tenendo conto di reddito e valore della produzione concordati.

Una speciale disposizione è prevista per il calcolo degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2024, per il quale alla data di accettazione della proposta (15 ottobre 2024) il contribuente ha già versato la prima rata.

È stabilito che per coloro che aderiscono alla proposta di concordato, la seconda rata di acconto (da versarsi entro il prossimo 30 novembre 2024) è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto per il periodo d'imposta 2024 in base al reddito concordato e quanto già versato con la prima rata.

In buona sostanza, è richiesto al contribuente che aderisce al concordato di versare gli acconti per il periodo d'imposta 2024 già tenendo conto del reddito concordato.

### **Cessazione e decadenza dal concordato**

In relazione alle cause di cessazione e di decadenza dal concordato, va preliminarmente precisato che le prime comportano la cessazione degli effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano (e quindi gli effetti rimangono validi per i precedenti periodi d'imposta), mentre le seconde comportano la decadenza degli effetti del concordato per entrambi i periodi d'imposta.

Costituiscono cause di cessazione:

- la modifica dell'attività svolta dal contribuente nel corso del biennio concordatario (2024-2025) rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta antecedente (2023), a meno che per la nuova attività si renda applicabile il medesimo Isa;
- la cessazione dell'attività in uno dei 2 periodi d'imposta oggetto del concordato (2024 o 2025).

Costituiscono cause di decadenza:

- l'accertamento, nei periodi d'imposta oggetto del concordato (2024-2025) o in quello precedente (2023) di attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultino commesse altre violazioni di non lieve entità;
- la modifica o l'integrazione della dichiarazione da cui scaturisce una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- l'indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta di concordato;
- la verifica di una causa di esclusione (indicate nell'apposito paragrafo) o venir meno di uno dei requisiti di accesso (assenza di debiti tributari);
- l'omesso versamento delle somme dovute sul reddito concordato a seguito dell'attività di controllo automatizzato di cui all'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973.

### **Altri aspetti**

Il D. Lgs. 13/2024 contiene le seguenti disposizioni conclusive e di coordinamento:

- per i periodi d'imposta oggetto di concordato non possono essere effettuati accertamenti di cui all'articolo 39, D.P.R. 600/1973, salvo che in esito all'attività istruttoria non risultino cause di decadenza;
- per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, nonché per la determinazione dell'ISEE, si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato;
- per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa (nonché per i soci e associati dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir), nonché per i contribuenti in regime forfettario, i versamenti a saldo delle imposte sui redditi, Irap e Iva per il periodo d'imposta 2023 possono essere effettuati entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione;
- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, le dichiarazioni dei redditi e Irap devono essere presentate entro il 15 ottobre 2024 (o entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta).

## **PROROGA AL 4 APRILE 2024 PER LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE INERENTI LE SPESE SUGLI IMMOBILI SOSTENUTE NEL 2023**

Con 2 provvedimenti del 21 febbraio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 18 marzo 2024 al 4 aprile 2024 il termine per:

- inviare le comunicazioni delle opzioni relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023 nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022;
- inviare all'Anagrafe tributaria i dati relativi agli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali; vengono, inoltre, fornite delle indicazioni sulla modalità di compilazione della comunicazione nei casi di cessione del credito o sconto in fattura.

Il provvedimento n. 53159 del 21 febbraio 2024 consente ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggior lasso di tempo (fino al 4 aprile 2024) per trasmettere le comunicazioni delle opzioni inerenti le spese 2023 e le rate residue di spese sostenute negli anni precedenti.

La norma consente di fruire, per gli interventi sugli immobili, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione Irpef/Ires spettante, alternativamente:

- a) di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione Irpef/Ires spettante;
- b) della cessione di un credito di imposta di pari ammontare a terzi.

Il provvedimento n. 53174 del 21 febbraio 2024 proroga al 4 aprile 2024 il termine per comunicare all'Anagrafe tributaria i dati relativi agli interventi su parti comuni di edifici residenziali.

Sono, inoltre, approvate le nuove specifiche tecniche per comunicare le quote di detrazione Irpef/Ires fruibili dai singoli condomini per gli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, bonus barriere architettoniche, bonus mobili e bonus verde relativi alle parti comuni condominiali.

Viene introdotta, a decorrere dalle comunicazioni relative al 2023, una novità: gli amministratori di condominio, tenuti all'obbligo in oggetto, sono esonerati dalla trasmissione dei dati esclusivamente nel caso in cui tutti i condomini abbiano optato per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

Qualora, invece, anche uno solo dei condomini fruisca della detrazione di imposta per un intervento, andranno trasmessi i dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell'anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condomini l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

### **Convertito in legge il D.L. 212/2023**

Le principali novità sono:

- la possibilità di non perdere la detrazione indiretta (mediante cessione del credito o sconto in fattura) per i SAL già effettuati nel caso in cui le opere inerenti il c.d. superbonus non siano completate alla data del 31 dicembre 2023.

In relazione a tale casistica, viene introdotto anche un contributo per i soggetti (nei condomini) con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro per le spese da sostenere tra il 1° gennaio

2024 e il 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi che abbiano raggiunto un SAL non inferiore al 60%;

- il restringimento delle tipologie di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche le cui spese sono detraibili al 75% ai sensi dell'articolo 119-ter, D.L. 34/2020.

Per gli interventi agevolabili iniziati dalla data 30 dicembre 2023 in avanti non è più possibile esercitare le opzioni di cui all'articolo 121, D.L. 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito).

Si segnala che ad oggi non è ancora stato pubblicato l'atteso Decreto Mef che definisca i criteri e le modalità di erogazione del contributo per i condomini a basso reddito.

## **SEMESTRALIZZAZIONE INVIO DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA: ARRIVA IL DECRETO CHE FISSA LE SCADENZE A REGIME**

Il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le informazioni relative alle spese sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (modelli 730 e Redditi persone fisiche).

I dati riguardanti le fatture, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute durante l'anno devono quindi essere trasmessi al citato Sistema TS.

E' stato disposto che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 1° gennaio 2024, dovranno provvedere alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che saranno stabiliti con un Decreto Mef.

Viene di fatto eliminato l'obbligo (mai entrato in vigore) dell'invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

E' stata eliminata l'obbligatorietà, a decorrere dal 1° gennaio 2024, della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria tramite i registratori telematici.

Con la nota n. 25214 del 1° febbraio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha determinato i termini di trasmissione con cadenza semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e con il Decreto Mef 8 febbraio 2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 41 dello scorso 19 febbraio) vengono definiti, a partire dalle trasmissioni di dati relative all'anno 2024, i seguenti termini di trasmissione con cadenza semestrale dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria:

- entro il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel I semestre del medesimo anno;
- entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel II semestre dell'anno precedente.

Viene altresì previsto che la trasmissione delle spese veterinarie debba essere effettuata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le medesime spese veterinarie sono state sostenute.

## CONVERTITO IL MILLEPROROGHE

Il D.L. 215/2023, rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, e ribattezzato c.d. Milleproroghe è stato convertito con L. 18/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo 3, comma 3	<p><b>Divieto emissione fattura elettronica per i sanitari</b></p> <p>Intervenendo sull'articolo 10-<i>bis</i>, comma 1, primo periodo, D.L. 119/2018, viene prorogato anche per il 2024 il divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari.</p>
Articolo 1, comma 12- <i>undecies</i>	<p><b>Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</b></p> <p>In sede di conversione in legge viene previsto che le disposizioni inerenti la regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, si applicano anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.</p> <p>A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in 4 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024.</p> <p>Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2%.</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.</p> <p>In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, gli interessi di cui all'articolo 20, D.P.R. 602/1973, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024.</p> <p>Restano validi i ravvedimenti già effettuati al 29 febbraio 2024 e non si dà luogo a rimborso.</p>
Articolo 3, comma 12- <i>duodecies</i>	<p><b>Anche per i bilanci 2023 confermata la possibilità delle assemblee a distanza</b></p> <p>In sede di conversione in legge viene modificato il termine di cui all'articolo 106, comma 7, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, viene prorogata fino al 29 aprile 2024 la possibilità di procedere allo svolgimento dell'assemblea da remoto.</p>
Articolo 3- <i>bis</i>	<p><b>Rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022</b></p> <p>Viene previsto che il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, L. 197/2022, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024.</p> <p>Le previsioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, D.L. 61/2023, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, L. 197/2022, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024.</p>

<p>Articolo 13, comma 3</p>	<p><b>Revisione macchine agricole</b></p> <p>Con il fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al D.M. 20 maggio 2015, sono prorogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2024;</li> <li>- per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2025.</li> </ul>
<p>Articolo 13, comma 3- <i>bis</i></p>	<p><b>Proroga esenzione redditi fondiari</b></p> <p>Viene modificata la previsione di cui all'articolo 1, comma 44, L. 232/2016, stabilendo che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli Ipa iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, L. 296/2006, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fino a 10.000 euro, 0%;</li> <li>b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50%;</li> <li>c) oltre 15.000 euro, 100%.</li> </ul>
<p>Articolo 14, comma 2- <i>quater</i></p>	<p><b>Lavoratori sportivi</b></p> <p>Viene previsto che sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, D. Lgs. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, comma 2, D.P.R. 600/1973, quando l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.</p>